



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/10/3762

Roma, 04.10.2018

OGGETTO: Convenzione tra Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Poste Italiane S.p.a., concernente prestazioni specialistiche in favore del predetto Ente da parte della Polizia Postale e delle Comunicazioni e corrispettiva liquidazione di indennità al personale della Specialità.

Schema di decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 16/1/2003, n. 3.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-UILMP-P.N.F.D.)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha comunicato che il 23 gennaio scorso è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 39 della legge 3/2003, la nuova Convenzione fra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Poste Italiane S.p.A., in sostituzione della precedente Convenzione del 12 luglio 2011, al fine di disciplinare, i servizi specialistici della Polizia Postale e delle Comunicazioni volti ad incrementare la sicurezza pubblica, con riferimento all'attività del predetto ente, e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti della citata Specialità, tra i quali la corresponsione di indennità accessorie al personale.

Al riguardo, la predetta Direzione Centrale ha trasmesso l'unito schema del decreto interministeriale in argomento, per le eventuali osservazioni e/o contributi che codeste OO.SS. vorranno far pervenire entro il 15 ottobre p.v.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)



Il Ministro dell'Interno

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTO l'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni sulle convenzioni in materia di sicurezza;
- VISTO l'art. 333 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
- VISTO l'art. 27, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
- VISTO il comma 402 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base alla quale dall'1 gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie e considerato che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si avvale delle nuove procedure informatiche del Servizio NoiPa già a decorrere dall'1 gennaio 2015;
- VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili";
- VISTO il D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469 "Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n.59";



Il Ministro dell'Interno

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 13 febbraio 2014, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione dell'indennità al personale della polizia postale e delle comunicazioni impiegato nei servizi specialistici, in relazione a quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 12 luglio 2011 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e Poste Italiane S.p.A.;
- VISTO la Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione dell'anno 2017, adottata con D.M. 1 marzo 2017, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 marzo 2017, Foglio n. 740, con la quale il Ministro dell'Interno, nel definire le priorità politiche, gli obiettivi e i risultati attesi, ha fissato l'obiettivo strategico A.6 <<Incrementare gli interventi per il potenziamento dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni>>;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017, con il quale sono stabilite, tra l'altro, le modalità di esercizio, in via preminente o esclusiva, da parte di Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dei compiti istituzionali nei rispettivi comparti di specialità definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- VISTO l'art. 5 dell'Accordo, sottoscritto il 24 aprile 2013, per l'utilizzazione delle risorse del fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 15 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo alle modalità di computo dei giorni di effettiva presenza ai fini dell'attribuzione delle risorse medesime;
- VISTO l'Accordo-Quadro tra Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Poste Italiane S.p.a. perfezionato con firma digitale il 28 dicembre 2017, finalizzato a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- VISTO l'articolo 4 del citato Accordo Quadro in base al quale il medesimo atto ha validità per un biennio, a decorrere dal 1 gennaio 2017, per dare copertura ai servizi specialistici che la Polizia Postale ha continuato a svolgere in favore di Poste Italiane S.p.A., nelle more del rinnovo della



Il Ministro dell'Interno

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

Convenzione scaduta il 31 dicembre 2016, al fine di non compromettere il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTA

la nuova convenzione stipulata in data 23 gennaio 2018 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e Poste Italiane S.p.A., che prevede, tra l'altro, la corresponsione di una indennità forfetaria e di un'indennità per la collaborazione a progetti speciali e ad iniziative a carattere sperimentale, in favore del personale impegnato nei servizi specialistici previsti dalla stessa convenzione;

RITENUTO

che, ai fini della corresponsione della indennità forfetaria, si deve tener conto della presenza in servizio, dei risultati raggiunti e della professionalità acquisita;

RITENUTO

che, ai fini della corresponsione della indennità per la collaborazione a progetti speciali e ad iniziative a carattere sperimentale, si deve tener conto dell'effettivo impiego del personale nei progetti ed iniziative sopra menzionati, parametrati su giornate lavorative;

RITENUTA

pertanto, la necessità di aggiornare la disciplina contenuta nel citato decreto interministeriale del 13 febbraio 2014 per adeguarla alle innovazioni normative medio tempore intervenute nonché ai contenuti della Convenzione in atto tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Poste Italiane S.p.A. avente validità per il biennio 2017-2018;

SENTITE

le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

DECRETA

Art. I

(Indennità per i servizi specialistici)

Le somme che Poste Italiane S.p.A. si impegna a corrispondere, a decorrere dall'1 gennaio 2017, a titolo di indennità forfetaria e di indennità per la collaborazione a progetti speciali e ad iniziative a carattere sperimentale in favore del personale impiegato nei servizi specialistici previsti dalla convenzione stipulata il 23 gennaio 2017 richiamata in premessa - di seguito denominata Convenzione - saranno versate, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2439, art. 18, per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di previsione del Ministero dell'Interno.



Il Ministro dell'Interno

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

Art. 2

(Criteri per la corresponsione dell'indennità forfetaria)

1. Le somme corrispondenti all'indennità forfetaria di cui all'art. 1 saranno erogate esclusivamente in favore del personale della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni impiegato nei servizi specialistici previsti nella Convenzione, secondo i seguenti criteri e modalità:
 - a) il 30% è attribuito al predetto personale a seguito di verifica, effettuata a fine anno, tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e Poste Italiane S.p.A., dei risultati raggiunti in conformità ai seguenti indicatori:
 - 1) sviluppo e formazione professionale acquisita dagli operatori;
 - 2) ottimizzazione delle procedure operative a tutela del servizio svolto da Poste Italiane S.p.A. e delle strutture informatiche e di comunicazione della Società;
 - 3) ideazione, elaborazione ed applicazione di piani e metodologie operative nell'ambito delle attività descritte nella Convenzione;
 - 4) attività di polizia giudiziaria di particolare rilievo per la tutela e la salvaguardia dei servizi richiamati nella Convenzione;
 - b) il 70% della somma è attribuito al medesimo personale calcolando i giorni di effettiva presenza nel corso dell'anno solare. Ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relativo all'anno 2012, sottoscritto il 24 aprile 2013, si configurano come giorni di effettiva presenza, ai fini del computo:
 - 1) i riposi compensativi;
 - 2) le assenze per infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio;
 - 3) le assenze di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 51/2009, comprese quelle consequenziali alla somministrazione delle terapie;
 - 4) le assenze per effetto dell'applicazione della legge 104 del 1992;
 - 5) le assenze derivanti dal divieto di adibire al lavoro le donne previsto dal Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - 6) i permessi sindacali compresi quelli autorizzati in forma cumulativa ed i distacchi;
 - 7) i giorni di aspettativa per la frequenza del corso di formazione da parte del personale vincitore di un concorso per l'accesso a qualifiche superiori.
2. Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal precedente comma si configura come giorno di assenza.
3. Per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo finale, sarà sommato un giorno ai cinque giorni di effettiva presenza.



Il Ministro dell'Interno

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

Art. 3

(Criteri per la corresponsione dell'indennità per la collaborazione
a progetti speciali e ad iniziative a carattere sperimentale)

1. Le somme corrispondenti all'indennità per la collaborazione a progetti speciali e ad iniziative a carattere sperimentale di cui all'art. 1 saranno erogate esclusivamente in favore del personale della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni, tenuto conto dell'effettivo impiego nei predetti progetti ed iniziative previsti nella Convenzione, parametrato su giornate lavorative.

Art. 4

(Liquidazione)

1. La liquidazione delle indennità spettanti al personale avverrà tramite le nuove procedure informatiche del Servizio NoiPa, come in premessa indicato, mediante elaborazione delle competenze fisse e accessorie relative al personale della Polizia di Stato.

Art. 5

(Uffici competenti al pagamento delle indennità)

1. Al pagamento delle predette competenze provvederà il Servizio T.E.P. e Spese Varie della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento di Pubblica Sicurezza con imputazione al capitolo 2501, pg 13, previa comunicazione da parte dei competenti Uffici della Specialità.

Art. 6

(Efficacia)

1. Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

Il Ministro per la
pubblica amministrazione